



# CONI Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2014	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	-	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- <sup>1</sup>	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### LABORFONDS

A decorrere dal 01/05/2014 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro

6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CONI SERVIZI S.P.A. E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**

Indice:

14/12/2016 CCNL Testo definitivo  
22/12/2010 CCNL Testo definitivo  
26/05/2008 CCNL Verbale di accordo  
21/06/2004 CCNL Testo definitivo  
07/03/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio  
15/05/2001 CCNL Testo definitivo  
19/11/1996 CCNL Testo definitivo

## **14/12/2016**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 14/12/2016, tra CONI Servizi SpA e Federazioni Sportive Nazionali e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, USB, UGL FNOS, FIALP-CISAL, è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il periodo 2015-2017.  
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2015 e scadrà il 31/12/2017.

### **Art. 71 Previdenza complementare**

1. Al fine di dare piena attuazione a quanto convenuto con l'accordo sindacale del 18/10/2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dal 1/1/2017, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.

## **22/12/2010**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 22/12/2010, tra CONI Servizi S.p.A., le Federazioni Sportive Nazionali e le Organizzazioni Sindacali, si è stipulato il CCNL del personale non dirigente della CONI servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il triennio 2010-2012.

### **Art. 71 Previdenza complementare**

1. Le parti convengono di attivare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un'apposita sessione negoziale, al fine di individuare le soluzioni e le modalità attraverso le quali addivenire all'istituzione di un fondo di previdenza complementare o all'adesione a forme di previdenza complementare già esistenti, definendo le quote di contribuzione da porre a carico dei lavoratori. Le parti concordano, altresì, che, a far data dall'1/10/2007, la quota di contribuzione da porre a carico dei datori di lavoro e da destinare alla predetta forma di previdenza complementare, sia determinata nella misura dell'1% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2.

## **26/05/2008**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 26/5/2008, tra CONI Servizi S.p.A, le Federazioni Sportive Nazionali e le Organizzazioni Sindacali, si è stipulato il CCNL del personale non dirigente della CONI servizi S.p.A. per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007, e l'allegato verbale, che costituisce parte integrante del CCNL stesso.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti medici di cui al CCNL del 12/1/2005.

#### **Art. 71 Previdenza complementare**

1. Le Parti convengono di attivare, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un'apposita sessione negoziale, al fine di individuare le soluzioni e le modalità attraverso le quali addivenire all'istituzione di un fondo di previdenza complementare o all'adesione a forme di previdenza complementare già esistenti, definendo le quote di contribuzione da porre a carico dei lavoratori. Le Parti concordano, altresì, che, a far data dall'1/8/2007, la quota di contribuzione da porre a carico dei datori di lavoro e da destinare alla predetta forma di previdenza complementare, sia determinata nella misura dell'1% della retribuzione di cui all'art. 70, comma 2.

## **21/06/2004**

#### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 21/6/2004, tra la CONI Servizi S.p.a. e ASDICO-CIDA, CGIL, CISAL, CISL, FNP CONFSAL, RDB, UGL, UIL, UNIONQUADRI, USPPI, si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A., per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003.

#### **PREMESSA**

1. Il presente CCNL prende atto del processo di trasformazione in atto nel CONI a seguito del D.L. 138/2002, convertito con legge 178/2002, che per un verso ne riafferma pienamente, nell'ambito del riconoscimento dello sport come diritto della persona umana, la natura di Ente pubblico e, per altro verso, stabilisce il passaggio di compiti, funzioni, risorse economiche ed umane alla CONI Servizi S.p.A.

[...]

#### **Art. 71 Trattamento di fine rapporto**

[...]

7. Con la finalità di accompagnare il passaggio dal regime interessato dall'indennità di anzianità al nuovo regime del TFR e con l'obiettivo di armonizzare e di omogeneizzare i rendimenti di fine servizio scaturenti dai due diversi regimi, le parti convengono di avviare un'apposita sessione negoziale, da concludersi entro il 31/12/2005, anche al fine di addivenire all'istituzione di un fondo di previdenza complementare o per aderire ad uno esistente, che riguarderà anche i dipendenti già interessati dal regime del T.F.R..

## **07/03/2002**

#### **Dichiarazione congiunta n. 2**

Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale relativa alla previdenza complementare, tenendo conto di analoghe soluzioni che saranno adottate nel comparto degli enti pubblici non economici.

**15/05/2001**

**Art. 87 - Previdenza complementare.**

1)

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del D.lgs n. 124/93, della legge n. 335/95, della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici 29.7.99, del DPCM 20.12.99.

2)

Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.

3)

Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR.

4)

L'ente assicura il conferimento al Fondo pensione del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 6, DPCM 20.12.99.

5)

Resta confermata la disciplina dell'art. 63, CCNL 19.11.96, in materia di acconto sul TFR, come integrata dall'art. 7, legge n. 53/00.

**19/11/1996**

**SEZIONE TERZA**

**TITOLO I - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 58 - FONDO DI PREVIDENZA**

In attesa della definizione del quadro normativo di riferimento per l'attuazione del D. L.vo 21 aprile 93, n. 124, l'Ente provvederà sentite le OO.SS., all'adeguamento con effetto dall'1/1/95, in relazione a quanto previsto dall'art. 15 della legge 23/12/94 n. 724, delle norme che in atto disciplinano tali fondi.

E' consentita, a domanda, l'iscrizione al fondo integrativo del personale non iscritto al fondo in quanto proveniente nell'Ente per mobilità o assunto successivamente alla data di entrata in vigore della L. 20 marzo 1975, n. 70 ma anteriormente all'entrata in vigore del decreto L.vo 21 aprile 1993, n. 124 in attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 9 dello stesso decreto.

L'Ente e le OO.SS. si impegnano ad incontrarsi, per esaminare le problematiche relative ad una più organica revisione delle normative regolamentari al fine di assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi stessi, nonché l'eventuale attuazione dell'istituto della previdenza complementare.

---